

CESARE BECCARIA E I REATI ECONOMICI (*)

1. Ricevere a Milano, città che diede i natali a Cesare Beccaria, la medaglia che porta il suo nome, costituisce per me un grande onore e al contempo un motivo di gioia profonda. Una gioia resa ancora più grande dalla constatazione che il mio stimato collega Hans-Heinrich Jeschick era stato, sino ad oggi, il solo a ricevere la medaglia internazionale de *Défense Sociale* aveva ricevuto la medaglia.

Klaus Tiedemann

CESARE BECCARIA E I REATI ECONOMICI

Estratto

Für José Hurtado

mit bestem Grüßen zu des Festtages
und guten Wünsches für das Jahr 2014
für die ganze Familie

Klaus



DOTTRINA

CESARE BECCARIA E I REATI ECONOMICI (*)

1. Ricevere a Milano, città che diede i natali a Cesare Beccaria, la medaglia che porta il suo nome, costituisce per me un grande onore e al contempo un motivo di gioia profonda. Una gioia resa ancora più grande dalla constatazione che il mio stimato collega Hans-Heinrich Jescheck era stato, sino ad oggi, il solo penalista tedesco che la *Société Internationale de Défense Sociale* aveva reputato degno di tale alta distinzione.

Come ha ricordato il Presidente Mario Pisani, all'epoca ebbi io stesso l'onore di consegnare la medaglia al nostro grande amico ormai scomparso, per conto del Presidente Luis Arroyo Zapatero, impossibilitato ad allontanarsi dalla Spagna in ragione di urgenti impegni universitari — e parimenti in ragione della visita di García Ramírez a Madrid. Durante quella cerimonia, Hans-Heinrich Jescheck, all'epoca già decorato con numerosi riconoscimenti internazionali, si mostrò particolarmente fiero e commosso nel ricevere la medaglia Beccaria, giacché prima di lui questo onore era toccato soltanto al suo caro amico Giuliano Vassalli ed allo stimato Presidente Simone Rozès. Ebbene, è giunto ora il mio turno di prendere parte a questo ristretto e prestigioso gruppo di cui il Presidente Pisani ha illustrato l'attuale composizione.

È dunque con spirito al contempo fiero e commosso che mi accingo a pronunciare questo breve discorso, non senza prima ringraziarvi sinceramente per il grande onore che mi accordate. Auguro a noi tutti e tutte di proseguire nel cammino intrapreso dalla Société, finora felicemente con-

(*) È il testo della *lectio magistralis* tenuta dal prof. Klaus Tiedemann in occasione della consegna della medaglia "Cesare Beccaria" da parte della *Société Internationale de Défense Sociale*, il 3 maggio 2013, presso l'Università degli Studi di Milano. La traduzione in lingua italiana è del dott. Stefano Zirulia, assegnista di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Il conferimento della prestigiosa onorificenza è avvenuto nel corso di una giornata di studi su "Il diritto penale economico nell'era della compliance", organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dalla Société Internationale de Défense Sociale e dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.

traddistinto da una rimarchevole influenza sulla politica criminale internazionale. Consentitemi di dirvi che mi sono sentito vicino alle idee della Société sin dal periodo in cui ero un giovane dottorando a Parigi, in rue Saint-Guillaume, presso l'*Institut de droit comparé* di Marc Ancel, fondatore de « *La Défense sociale nouvelle* » e allora Presidente della Société.

2. Nella sua opera principale e conosciuta in tutto il mondo, « *Dei delitti e delle pene* », Cesare Beccaria ha dedicato un'attenzione solo marginale al tema dei reati economici o finanziari, limitandosi a prendere in considerazione i reati doganali e quelli fallimentari, con riferimento ai quali distingueva le condotte penalmente rilevanti in intenzionali, negligenzi o gravemente negligenzi. Le priorità di Beccaria, in effetti, erano la lotta contro la pena di morte, la tortura e le altre barbarie ereditate dall'*ancien régime*. Tuttavia, essendo egli parimenti un economista, e in particolare un cameralista, criticava ad esempio, due anni prima della pubblicazione della sua opera principale, gli abusi del sistema monetario italiano dell'epoca.

Correvano, dal punto di vista del sistema economico, gli anni del mercantilismo, che il grande sociologo (tedesco) Max Weber ha definito come il primo esempio, nella storia occidentale, di vera e propria politica economica statale, trattandosi di una influenza pianificata e costante dell'Autorità pubblica sull'intera vita economica. Fino a quel momento, in effetti, la politica economica era stata unicamente rivolta, da un lato, ad ottenere le risorse finanziarie per le casse dello Stato, attraverso la riscossione degli imposte e dei dazi doganali; e dall'altro lato, a garantire a tutta la popolazione l'approvvigionamento del frumento. La nuova politica del mercantilismo era improntata, al contempo, a finalità di tipo nazionalista e monopolista, che venivano perseguite proteggendo le industrie nazionali e spazzando via la concorrenza degli industriali. Certo, questo non ha impedito il germogliare della criminalità economica, specie sotto forma di corruzione dei funzionari che sovrintendevano a quel sistema di interventi e garanzie statali. Beccaria, morto nel 1784 a Milano, ha conosciuto le conseguenze nefaste di quel sistema economico, così come le critiche ad esso rivolte da Adam Smith. Beccaria ha parimenti visto la politica muovere i primi passi verso un liberalismo economico che consentisse la concorrenza, il commercio con l'estero e la libera fondazione di imprese in assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. Il « *juste prix* » di Montesquieu, il filosofo che Beccaria ebbe sempre come modello, diventa lo stretto collegamento tra il sistema economico e la legge, quella legislazione francese contro i "cartelli" che rappresenta l'inizio del diritto penale economico moderno.

Il liberalismo economico è figlio, come è noto, dell'ideale di razionalità illuminista; ideale che Beccaria ha valorizzato ai fini della riforma del

sistema penale. Oggi, qualche secolo più tardi, si registra a livello globale una vasta riforma che investe le legislazioni e le prassi in materia di criminalità economica. Si tratta di una riforma necessaria. Essa si impone in tutti gli ordinamenti che, omettendo di reprimere, e di prevenire, i cosiddetti reati dei colletti bianchi, sono incorsi in una violazione del principio costituzionale di eguaglianza, violazione che era già stata messa in luce dai filosofi del secolo dei lumi e dallo stesso Beccaria.

Questa riforma necessaria, se non obbligata, rischia tuttavia di attendere, all'interno di molteplici ordinamenti statali del mondo contemporaneo, ai diritti fondamentali riconosciuti, per la prima volta anche nel campo del diritto penale, proprio da Beccaria. Tralasciando la questione della pena di morte per i reati economici, che riguarda in particolare la Cina, numerose giurisdizioni e legislazioni moderne si contraddistinguono per l'indeterminatezza di alcune nozioni di diritto penale. Significativi in tal senso risultano, in particolare, i settori della corruzione e della criminalità organizzata.

Nello spirito dell'opera di Beccaria, questi ampi concetti dovrebbero essere definiti con precisione allorché si tratta di legiferare in materia penale e processuale penale. Formule dai contorni troppo estesi recano con sé l'innato pericolo di abusi e di utilizzi arbitrari, asserviti all'ideologia del governo o dei giudici, invece che posti al servizio di una giustizia moderata. Tutta l'opera di Beccaria è animata dalla lotta contro questi arbitri. E il già citato Max Weber ha correttamente considerato la certezza del diritto come elemento fondamentale di un'economia razionale. Con sguardo ancora più ampio, Beccaria criticava l'incertezza definendola il flagello delle nazioni.

Una tale posizione corrisponde perfettamente, nel diritto penale dell'economia, alle esigenze delle Costituzioni nazionali e delle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo, ma anche all'idea di contratto sociale secondo Beccaria. In altre parole, il valore della certezza dei cittadini e degli uomini d'affari rappresenta l'eredità, ed il messaggio, di Cesare Beccaria per la nostra giustizia penale in materia economica di oggi.

3. Permettetemi di citare in questa sede, visto che non ho potuto partecipare per motivi di salute al grande congresso della *Société* tenutosi in Messico l'anno scorso, un esempio attuale e significativo di politica criminale in materie di delitti economici. A seguito della crisi finanziaria e bancaria degli ultimi anni, si discute e da ogni parte si raccomanda l'introduzione di misure preventive extra-penali nei settori delle banche e dei mercati dei valori mobiliari. Si tratta di interventi senza dubbio necessari, che corrispondono agli ideali beccariani di prevenzione. «*È meglio prevenire i delitti, che punirli*». È l'incipit dell'ultimo capitolo dell'*opus magnum* del Maestro. Occorre però prendere in considerazione anche le ipotesi in cui le misure extrapenali falliscono, e dunque si rende

necessario il ricorso alla sanzione più severa di cui è capace l'ordinamento. Ebbene, la conferenza dei ministri della giustizia tedeschi ha recentemente proposto di incriminare tutte le violazioni intenzionali delle regole che definiscono le buone pratiche commerciali — una soluzione che tuttavia si spinge troppo il là per il diritto penale, risolvendosi in una pericolosa clausola generale. Il governo tedesco, dal canto suo, propone l'introduzione di una nuova figura di reato di pericolo, denominato « infedeltà bancaria », nel quale la sanzione è sganciata dal verificarsi di un danno materialmente inteso. Sarebbe in altre parole sufficiente, secondo tale previsione normativa, che l'esistenza dell'impresa sia posta in pericolo.

Wolfgang Naucke, autorevole collega della famosa Scuola di Francoforte, interpreta l'opera principale di Beccaria nel senso che essa non ammetterebbe la previsione di reati di pericolo. Sennonché Beccaria, che chiedeva leggi penali chiare e semplici come strumento di prevenzione efficace, prende posizione, nel passaggio citato da Naucke, solamente contro l'incriminazione di "atti non univoci". E di certo, nella sua qualità di cameralista, non avrebbe certamente reputato "equivoca" la falsificazione dei bilanci e della contabilità, il fatto di occultare beni o di trasferirli all'estero con l'intento di nuocere ai creditori, di intraprendere operazioni ad elevato rischio, ecc. È la violazione di queste regole di condotta commerciale che il diritto penale fallimentare incrimina, come è noto, sin dalla legislazione del nord Italia nel Medioevo, legislazione che Beccaria conosceva e che il professor Foffani individua a ragione quale radice comune di un diritto penale dell'economia europeo.

Beccaria, dal canto suo, individua la sicurezza degli scambi commerciali come interesse legittimamente protetto dal diritto fallimentare e indica il principio, oggi riconosciuto a livello costituzionale, di proporzionalità, quale limite alla potestà punitiva del legislatore. Tale principio impone di restringere l'intervento del diritto penale, in omaggio alla teoria del contratto sociale, agli atti che determinano effettivi danni sociali, ossia, rispetto alle violazioni delle regole di buona condotta commerciale sopracitate, ai casi in cui quelle violazioni conducono al fallimento dell'impresa. La previsione di tale elemento oggettivo come presupposto della punibilità garantisce a mio avviso la piena realizzazione degli ideali garantistici di Beccaria. Ulteriore sviluppo di tali idee, secondo Klaus Tiedemann: una soluzione legislativa chiara e semplice del problema bancario attraverso il diritto penale potrebbe consistere nell'assimilazione legale del fallimento dell'impresa alla situazione in cui il fallimento è scongiurato grazie all'intervento finanziario dello Stato, soluzione da non limitarsi alle banche e già scelta dal legislatore austriaco sin dagli anni '80 del secolo scorso. Considerazione, quest'ultima, che mette ancora una volta in luce la fecondità dell'indagine comparatistica, che appresi ormai più di un secolo fa *chez* Marc Ancel.

4. Negli ultimi 250 anni molti giuristi e uomini politici hanno invocato a sostegno delle proprie tesi le idee di Cesare Beccaria — spesso a ragione, talvolta a torto. Sono lieto che la Société da Milano vegli sull'eredità di questo fondatore del diritto penale moderno. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione, e ringrazio vivamente il professor Paliero per la sua brillante *laudatio*, che meritavo tutt'al più solo in parte.

Non posso, tuttavia, concludere questo breve intervento senza estendere una profonda gratitudine al mio grande amico Giorgio Marinucci, Maestro recentemente scomparso, decano della scuola milanese e penalista di fama mondiale.

Non è questo né il momento né il luogo di rievocare la sua immensa produzione scientifica, che tanto ha contribuito al progresso della scienza del diritto penale. Se ne occuperanno altri, in occasione della cerimonia commemorativa organizzata da questa Facoltà.

Lasciatemi però dire una parola in merito al mio rapporto personale con Giorgio Marinucci, caratterizzato, in una maniera a dir poco straordinaria, dal suo calore umano, dalla sua travolgente vitalità, e dal suo ottimismo contagioso. Quando, nel corso di una cerimonia a Friburgo, in occasione della presentazione degli Scritti in mio onore, egli prese la parola spontaneamente, pochi dei presenti riuscirono a seguire per intero il suo rapido incedere in un inglese dal marcato accento italiano. Ma tutti gli invitati si congratularono con me per avere un tale amico, cordiale, amichevole ed elegante, di sincerità profonda ed evidente nobiltà d'animo.

Per me, Giorgio non era solamente un nobile e buon amico. Ogni volta che lo incontravo e che mi abbracciava, avevo la sensazione che si trattasse di un fratello. Per me che non ho avuto fratelli in senso biologico, è dolorosa la perdita di questo fratello italiano, che resterà presente e vivo nella mia memoria fino alla fine dei miei giorni.